

## **SEPARAZIONE E DIVORZIO**

*Decreto Legge 132 del 12 settembre 2014, convertito con Legge n. 162 del 10 novembre 2014*

### **SEPARAZIONE**

In senso giuridico con i termine *separazione* si individua l'interruzione della convivenza dei coniugi e la conseguente sospensione dei diritti e dei doveri che gli stessi avevano assunto con l'atto di matrimonio.

La separazione può essere:

**CONSENSUALE:** i coniugi decidono di separarsi previo accordo tra loro circa la situazione economica e personale (affidamento dei figli)

**GIUDIZIALE:** i coniugi non raggiungono un accordo; uno dei due coniugi intenta una procedura legale di separazione.

### **DIVORZIO**

Con il termine *divorzio* si individua lo scioglimento definitivo del matrimonio, mediante sentenza emessa dal Tribunale; restano immutati i doveri verso i figli e la responsabilità genitoriale.

La sentenza di divorzio può essere di:

- scioglimento di matrimonio civile;
- cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario/acattolico);

Restano invariati i termini per la proposizione della domanda di divorzio:

**TRE ANNI ININTERROTTI DI SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI.**

### **SEPARAZIONE E DIVORZIO DAVANTI AD UN AVVOCATO:**

#### **CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA.**

A partire dal 13/09/2014 i coniugi possono decidere di sciogliere il loro vincolo matrimoniale di fronte agli avvocati: quindi, se sussistono determinate condizioni, non occorre recarsi in Tribunale per ottenere il divorzio o la separazione personale.

La procedura di negoziazione assistita, consiste nella sottoscrizione da parte delle parti in lite di un accordo mediante il quale esse convengono di cooperare per risolvere una controversia che riguarda solo diritti disponibili tramite l'assistenza degli avvocati.

Tale procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti: nel primo caso l'accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, che comunica agli avvocati il **NULLA OSTA**; nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti) quando il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente ritiene che l'accordo risponda all'interesse dei figli comunica agli avvocati l'**AUTORIZZAZIONE**.

Condizione essenziale per la convenzione di negoziazione assistita è che marito e moglie siano d'accordo e quindi addivengano ad una soluzione consensuale al fine di raggiungere:

- la separazione personale;
- la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- lo scioglimento del matrimonio;
- la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L'avvocato redigerà l'accordo per regolamentare la separazione o il divorzio e dovrà essere sottoscritto dai coniugi. Trasmetterà, quindi, la copia autentica dell'accordo al Procuratore della Repubblica, il quale rilascerà un Nulla Osta oppure un'Autorizzazione in presenza di figli minori o di figli portatori di handicap gravi o incapaci.

ATTENZIONE: l'Avvocato trasmetterà la convenzione di negoziazione assistita **entro 10 giorni** dal ricevimento del Nulla Osta o dell'Autorizzazione del Procuratore della Repubblica, all'Ufficiale dello Stato Civile del comune in cui il matrimonio è stato iscritto (nel caso di matrimonio civile) o trascritto (in caso di matrimonio religioso o celebrato all'estero).

ATTENZIONE: la trasmissione della convenzione di negoziazione assistita dovrà essere trasmessa all'Ufficiale dello Stato Civile competente da **entrambi gli avvocati**: è consigliabile, pertanto, che la nota di trasmissione sia sottoscritta da entrambi gli avvocati oppure che nella convenzione di negoziazione assistita sia indicato che un avvocato dia mandato all'altro avvocato affinché curi la trasmissione all'Ufficio Stato Civile.

Ricevuta la convenzione di negoziazione assistita, l'Ufficiale di Stato Civile dovrà trascriverla nei registri e procedere con le annotazioni sull'atto di matrimonio e di nascita, nonché inoltrare comunicazione all'ufficio anagrafe.

### **SEPARAZIONE E DIVORZIO DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE**

L'art. 12 della Legge 162/2014 prevede, a decorrere dall'11/12/2014 la possibilità per i coniugi di comparire direttamente dinnanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'assistenza degli avvocati è facoltativa.

Tale procedura semplificata è a disposizione dei coniugi a condizione che:

- i coniugi siano di comune accordo;
- **NON** vi siano figli **MINORI**, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi o figli maggiorenni economicamente **NON** autosufficienti;
- l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale;

Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:

1. iscrizione dell'atto di matrimonio (civile);
2. trascrizione dell'atto di matrimonio (concordatario/religioso o all'estero);
3. residenza di uno dei coniugi;

Non è possibile ricorrere a questa procedura semplificata:

1. in presenza di figli minori anche di una sola parte;
2. in presenza di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap o incapaci, anche di una sola parte;
3. se le parti vogliono stipulare accordi di tipo patrimoniale.

Restano invariati i termini per la proposizione della domanda di **DIVORZIO**:  
**TRE ANNI DI SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI.**

### **PROCEDIMENTO: (vale sia per la separazione che per il divorzio)**

Le parti devono trasmettere all'Ufficio Stato Civile le dichiarazioni e le notizie necessarie per avviare il procedimento compilando il *modello di dichiarazione*, contenente tutti i dati necessari per l'acquisizione d'ufficio.

Tale modello debitamente sottoscritto, può essere consegnato a mano all'Ufficio Protocollo-Via Roma n. 18 oppure inviato per **posta certificata con firma digitale** ad uno dei seguenti indirizzi email: [statocivile@cert.comune.corsico.mi.it](mailto:statocivile@cert.comune.corsico.mi.it), [ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it](mailto:ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it) allegando fotocopia del documento di riconoscimento valido di ciascuna delle parti.

In presenza di figli maggiorenni autosufficienti sarà necessario acquisire dichiarazione relativa all'autosufficienza da parte degli stessi.

L'Ufficio di stato civile verificherà le dichiarazioni rese e la possibilità di poter procedere. Se sussistono le condizioni stabilite per legge l'Ufficio di stato civile procederà convocando le parti.

**FASE 1):**

1. presenza di entrambi i coniugi (con possibilità di assistenza di un avvocato) muniti di documento di riconoscimento;
2. redazione dell'accordo di separazione personale o di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio;
3. firma dell'accordo da parte dei coniugi e dell'Ufficiale di stato civile;
4. comunicazione di avvio di procedimento alle parti con cui si informa che l'accordo potrà concludersi **NON PRIMA** che siano trascorsi 30 giorni dalla data di redazione dell'atto;
5. nuovo appuntamento per la successiva redazione dell'atto di chiusura/conferma dell'accordo di separazione o di divorzio, concordato con le parti;
6. presentazione dell'avvenuto pagamento del diritto fisso di € 16,00.=.

**FASE 2):**

7. presenza di entrambi i coniugi muniti di documento di riconoscimento;
8. redazione dell'atto in cui i componenti esprimono la volontà di confermare l'accordo di cui alla fase 1);
9. firma dell'atto da parte dei coniugi e dell'Ufficiale di Stato Civile;

Gli effetti della separazione o del divorzio decorreranno dalla data dell'accordo iniziale (fase 1)

Se le parti non si presenteranno al secondo appuntamento in cui vi sarà la conferma di quanto dichiarato, l'accordo iniziale non avrà alcun valore.

**IN MANCANZA ANCHE DI UNA SOLA CONDIZIONE SU DESCRITTA NON SARA' POSSIBILE RICEVERE LA DOMANDA DI SEPARAZIONE PERSONALE O DI DIVORZIO DINNANZI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE MA SARA' NECESSARIO RIVOLGERSI AD UN AVVOCATO.**

**IN OGNI CASO, QUANDO NON VI SIA COMUNE ACCORDO TRA I CONIUGI LA COMPETENZA RESTA DEL TRIBUNALE.**